CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO - PR. E. N. 0001978 DEL 21/02/2025 - I

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO, IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO - PR. E. N. 0001978 DEL 21/02/2025 - I

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

PER LO SVOLGIMENTO, IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

tra

il Liceo Ginnasio Statale "Torquato Tasso", con sede in Roma, Via Sicilia, n. 168 (codice ministeriale RMPC250005), nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale Gemma Stornelli, nata ad Avezzano il 1° agosto 1966, C.F. STRGMM66M41A515P (a seguire, anche «Istituto **Capofila»** o **«Istituzione** Capofila» o «Capofila»)

e

le Istituzioni scolastiche aderenti (a seguire, anche «**Istituzioni aderenti**» o «**Scuole aderenti**») di cui al presente accordo (a seguire, anche «**Accordo di Rete**» o «**Accordo**»)

(a seguire, congiuntamente, anche «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituti aderenti»** o **«Parti›)**

premesso che

a) l'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *(«Regolamento recante norne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»),* quale anche richiamato dall'art. 43, comma 2, del Decreto Interministeriale n. l29 del 28 agosto 2018 (*«Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»),* in relazione all'autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche, prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di *«Reti di scuole»,* e, per 1'effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

b) in particolare, ai sensi del succitato art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, gli accordi in questione possono avere ad oggetto, tra l'altro, «[. . .) *attività[. ..) di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali»;*

c) l'art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, prevede che «*Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità»;*

d) con particolare riferimento ai servizi di cassa delle Istituzioni Scolastiche, 1'art. 20 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 sancisce che:

- *«Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A. […]»* (comma 1);

- *«In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma 1'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente. […}»* (comma 2);
- «[.. .] *1'affidamento del servizio di cassa può essere effettuato, da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di una delega ad essa conferita[. ..]»* (comma 4);

e) con la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 24078 del 30 novembre 2018, avente ad oggetto *«Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"— Trasmissione Schema di convenzione e Schemi di atti di gara»*, l'Amministrazione centrale, stante la sostanziale omogeneità dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche in relazione al servizio di cassa, ha evidenziato l'opportunità di individuare formule di aggregazione nella fase di acquisizione del servizio medesimo;

f) ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, «[. . .] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;*

g) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («*Codice dei contratti pubblici»), «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

h) sussistono, nella fattispecie, tutte le condizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che:

- il presente Accordo realizza una cooperazione esclusivamente tra Istituzioni Scolastiche, ossia tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a regolamentare le attività istituzionali e amministrative correlate a1 comune obiettivo di acquisizione, in via aggregata, del servizio di cassa a seguire, anche **«Servizio»);**
- tutte le parti dell'accordo partecipano effettivamente allo svolgimento dei compiti relativi all'attività di interesse comune, mediante la partecipazione agli organi istituzionali della Rete, previsti e disciplinati nell'articolato seguente; non si determina alcuna sinallagmaticità del rapporto, poiché tutti gli aderenti mettono in comune le risorse finalizzate al più efficiente perseguimento delle proprie, convergenti, finalità istituzionali;
- l'attuazione della cooperazione di cui al presente Accordo è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico, ossia dalla volontà di mettere a fattor comune le risorse interne — strumentali, finanziarie e contrattuali — delle Istituzioni Scolastiche, e di ottemperare, per questa via, ad esigenze di razionalizzazione dei costi e di istituzione

di un comune polo di riferimento verso i soggetti esterni, sia pubblici che privati;

- le Istituzioni Scolastiche non svolgono sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione di cui a1 presente Accordo;

i) le Istituzioni Scolastiche, per le considerazioni pubblicistiche sopra espresse, intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata, promuovendo, attraverso la stipula del presente Accordo, la costituzione di una rete di scuole (a seguire, anche «**Rete di Istituzioni Scolastiche**» o «**Rete di Scuole**» o «**Rete**»), per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (a seguire, anche «Accordo Quadro»), avente ad oggetto la gestione del Servizio di cassa;

j) le parti sono rafforzate, nella loro volontà, anche dal proficuo esito di analogo accordo di rete, stipulato nel quadriennio 2020-2024, avente analogo contenuto;

k) per le Istituzioni Scolastiche non aderenti in via immediata al presente Accordo di Rete, rimane impregiudicata la facoltà di subentrare successivamente nell'Accordo stesso e nei contratti pubblici già stipulati in sua esecuzione, nei casi e nei limiti previsti dalla documentazione di gara, anche ai sensi del comma 5 del succitato art. 7 del d.P.R. 275/99;

l) l'adesione al presente Accordo di Rete è decisa con deliberazione del Consiglio di Istituto della singola Istituzione aderente, in conformità all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 275/99 e all'art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, o sarà comunque ratificata nelle medesime forme;

Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate,

convengono e stipulano quanto

segue Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Rete.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, ferma restando l'autonomia spettante *ex lege* a ciascuna scuola aderente, le Istituzioni Scolastiche intendono:

   a) creare, come effettivamente creano, una Rete di Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 275/99, e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, finalizzata:

      a.1) allo svolgimento congiunto di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto la gestione del servizio di cassa, caratterizzato dagli elementi tecnico-economici e giuridici che saranno definiti dal Comitato di Gestione;

      a.2) alla gestione e alla vigilanza, nella fase esecutiva, dell'Accordo Quadro che sarà stipulato all'esito della procedura di cui sopra, anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra le Istituzioni Scolastiche;

   b) individuare, nell'ambito della presente Rete, un'Istituzione Scolastica che, in qualità di Istituzione Capofila, si occupi delle attività di cui sopra anche per conto delle altre

Istituzioni aderenti;

c) delineare un sistema di *governance* interno alla Rete, per la gestione delle attività e dei rapporti inerenti.

Articolo 3

(Durata del presente Accordo e recesso)

1. Il presente Accordo produrrà effetti dal momento della sua sottoscrizione per la durata di quattro (4) anni.
2. Alla scadenza del presente Accordo, nel termine indicato nel comma precedente, la Rete cesserà di esistere, salvo che tutte o alcune delle Parti, di comune intesa, si determinino a rinnovarlo, anche ampliandone l'oggetto, per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.
3. Nel caso di sopravvenienze normative che modifichino in modo sostanziale il quadro giuridico, le parti potranno risolvere il presente Accordo per mutuo consenso.
4. È fatta comunque salva la possibilità, per ciascuna delle Parti, di recedere in ogni momento dal presente Accordo, con preavviso di almeno tre mesi, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o normativo, mediante comunicazione trasmessa alle altre Parti mediante P.E.C.
5. In sede di recesso ai sensi del precedente comma, le Parti negozieranno comunque in buona fede le modalità di interruzione dei relativi rapporti, ivi comprese le eventuali necessità di rimborso delle anticipazioni di spese gravanti sulla Rete, o di restituzione dei beni strumentali eventualmente apportati. In caso di recesso, la Rete cesserà di esistere limitatamente al soggetto receduto.

Articolo 4

(Organi della Rete)

1. Sono organi istituzionali della Rete:
   a) l'Assemblea;
   b) l'Istituzione Capofila;
   c) il Presidente;
   d) il Comitato di Gestione.

Articolo 5

(Assemblea)

1. L'Assemblea, composta dai Dirigenti Scolastici (DS) o dai delegati di ciascuna Istituzione Scolastica, è organo deliberativo della presente Rete di Scuole, ed esercita le seguenti competenze:
   a) nomina e revoca i componenti del Comitato di Gestione, su proposta del Presidente;
   b) delibera sulle modificazioni del presente Accordo, anche relativamente al suo oggetto, previa investitura dei Consigli di Circolo e di Istituito competenti di ciascuna Istituzione. L'adesione successiva di altre Istituzioni avviene con le modalità di cui al successivo art.13;
   c) delibera sull'eventuale scioglimento volontario della Rete.

2. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Assemblea deve valutare le proposte formulate dal Comitato di Gestione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta appaia necessario, e comunque ogni qual volta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle Istituzioni Scolastiche che compongono la Rete.
4. La convocazione deve pervenire a ciascuna Istituzione Scolastica con preavviso di almeno quindici (15) giorni solari rispetto a quello fissato per la seduta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina un Segretario per le attività di assistenza e verbalizzazione.
6. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza dei voti, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Rete. In seconda convocazione, l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti, computata in base alle Istituzioni Scolastiche intervenute.
7. 1 Dirigenti Scolastici possono delegare dipendenti interni all'Istituzione Scolastica di appartenenza, o dipendenti di altri Istituti aderenti, ai fini della partecipazione e dell'espressione del voto in Assemblea.

Articolo 6

(Istituzione Capofila)

1. Le Scuole aderenti al presente Accordo individuano quale Istituto Capofila, il Liceo Ginnasio Statale "Torquato Tasso", con sede in Roma, Via Sicilia, n. 168 (codice ministeriale RMPC250005), nella persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, conferendo al medesimo ogni più ampio mandato e rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e delle funzioni amministrative oggetto del presente Accordo, e ai fini della stipula dell'Accordo Quadro ad esso inerente.
2. L'Istituzione Capofila:
   a) rileva i fabbisogni delle Istituzioni aderenti, sulla base delle informazioni tempestivamente comunicate dalle stesse;
   b) cura la predisposizione delle bozze di atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica, che saranno condivisi con le Scuole aderenti ai fini dell'avvio della procedura stessa;
   c) cura la pubblicazione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica e compie ogni operazione e/o attività necessaria al corretto svolgimento della medesima;
   d) stipula l'Accordo Quadro con l'affidatario individuato all'esito della procedura.

Articolo 7

(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo rappresentativo della Rete di Scuole e coincide con il Dirigente Scolastico de1l'Istituzione Capofila o suo delegato.
2. Il Presidente:
   a) ha la rappresentanza legale e istituzionale della Rete di Scuole ed è responsabile del raggiungimento delle finalità stabilite nel presente Accordo;
   b) coordina le attività della Rete, convoca il Comitato di Gestione e l'Assemblea e ne presiede le sedute.
3. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'accordo.

Articolo 8

(Comitato di Gestione)

1. Il Comitato di Gestione costituisce l'organo esecutivo della Rete ed esercita le seguenti competenze:
   a) adotta, in forma collegiale, gli atti deliberativi relativi all'attività istituzionale, amministrativa e negoziale oggetto del presente Accordo;
   b) è responsabile della gestione e della vigilanza nella fase esecutiva dell'Accordo Quadro che sarà stipulato all'esito della procedura.
2. Il Comitato di Gestione è composto da cinque (5) membri, ovvero:
   a) dal Presidente, membro di diritto;
   b) da quattro (4) membri, nominati da1l'Assemblea, su proposta del Presidente, da individuarsi tra i Dirigenti Scolastici (DS) ed i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) degli Istituti aderenti che presentino apposita candidatura e che siano dotati di esperienze professionali e competenze afferenti a1 tema oggetto dell'Accordo.
3. Il Comitato di Gestione è presieduto da1 Presidente e dura in carica per tutta la durata dell'Accordo, salva revoca disposta dal1'Assemblea.
4 Il Comitato è convocato da1 Presidente ogni qualvolta appaia necessario, e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei membri che lo compongono.
5. In prima convocazione, le deliberazioni de1 Comitato sono adottate con la maggioranza dei voti, alla presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione, il Comitato decide con la maggioranza dei voti, computata in base ai membri intervenuti.
6 Il Presidente e i quattro membri del Comitato di Gestione possono delegare dipendenti interni all'istituzione di appartenenza, o dipendenti di altri Istituti aderenti, ai fini della partecipazione e dell'espressione del voto nel Comitato.

Articolo 9

(Risorse finanziarie e strumentali)

1. Le risorse strumentali, finanziarie e professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sono complessivamente stabilite dal1'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione.
2. Le singole Istituzioni Scolastiche sono tenute a procurare la disponibilità delle risorse di cui al precedente comma conformemente alle previsioni di natura amministrativo-contabile di cui al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.
3. Le Istituzione Scolastiche che aderiscono al presente Accordo, all'atto della sottoscrizione, versano la somma di € 300,00 (euro trecento/00) quale contributo monetario alle spese da sostenere per 1'intera procedura, salve le ulteriori contribuzioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di durata del presente Accordo.
4. Il Comitato di Gestione determina le modalità di utilizzo delle risorse in questione, conformemente agli oggetti e alle finalità del presente Accordo ed osservando criteri di trasparenza, economicità ed efficienza nel relativo impiego.

Articolo 10

(Procedura per l'affidamento del Servizio)

1. Il Servizio sarà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica volta alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, conformemente a quanto stabilito dall'art. 20, commi 2 e 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 24078 de1 30 novembre 2018.
2. Le modalità acquisitive e le caratteristiche economiche, merceologiche e giuridiche delle prestazioni saranno stabilite dal Comitato di Gestione.
3. Le spese della procedura di affidamento gravano sulle singole Istituzioni Scolastiche.

Articolo 11

(Gestione e vigilanza in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro)

1. Spetta al Comitato di Gestione la gestione e la vigilanza, nella fase esecutiva, dell'Accordo Quadro, con le modalità che saranno prescritte nella documentazione di gara.
2. Ciascuna Scuola aderente svolgerà le attività di gestione e di vigilanza sulla rispettiva Convenzione di Cassa, che sarà stipulata in attuazione dell'Accordo Quadro, dando informativa degli esiti al Comitato di Gestione. A tal riguardo, ciascuna Scuola aderente nominerà un proprio responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione che, in via autonoma rispetto al Comitato di Gestione e nel rispetto delle prerogative ad esso spettanti, assumeranno specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni acquisite.
3. All'atto della stipula di ciascuna Convenzione di Cassa da parte delle singole Scuole aderenti, sarà compito del Comitato di Gestione verificare che non venga superato il limite globale del valore del1'Accordo Quadro.

Articolo 12

(Scioglimento della Rete)

1. Sono cause di scioglimento della Rete:
    a. il decorso del termine di validità del presente Accordo di cui al precedente art. 3;
    b. la cessazione della pluralità delle Istituzioni Scolastiche partecipanti;
    c. 1'impossibilità di funzionamento o la continuativa inattività del1'Asseirblea;
    d. lo scioglimento volontario per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 13

(Adesioni di altre Istituzioni Scolastiche)

1. Il presente Accordo è aperto all'adesione postuma delle Istituzioni Scolastiche che intendano parteciparvi, nei casi e nei limiti previsti dalla documentazione di gara, secondo le valutazioni e le determinazioni del Presidente, senza necessità di preventiva deliberazione dell'Assemblea.
2. L'adesione, previe le necessarie deliberazioni dell'Istituzione aderente, è operata attraverso la sottoscrizione di atto aggiuntivo rispetto al presente Accordo, il quale recherà l'indicazione delle risorse strumentali, economiche e professionali messe a disposizione dall'Istituzione aderente.

3. Le Istituzioni Scolastiche successivamente aderenti si faranno altresì carico delle eventuali spese conseguenti all'attuazione del presente Accordo, con le modalità stabilite in sede di adesione.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal presente Accordo sono effettuate esclusivamente attraverso P.E.O. o P.E.C., presso gli indirizzi di ciascuna Istituzione aderente.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene custodito presso gli Istituti aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

(Sottoscritto digitalmente)

ISTITUZIONE CAPOFILA

(Sottoscritto digitalmente)

ISTITUZIONE ADERENTE